

All'udienza 24/5/2023, nella causa n. 466/2023 rgl sono comparsi:

Maria Giovanna Galvagno, difesa dall'avv. Concetto Ferrarotto;

da remoto, ex art. 127-bis cpc, Stefania Selvaggi per l'Amministrazione scolastica funzionaria delegata.

Il giudice sente le parti, la ricorrente personalmente, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.

In ordine alla integrazione del contraddittorio parte ricorrente chiede all'Amministrazione di fornire i dati anagrafici e di residenza dei controinteressati ai fini della notificazione altrimenti chiede autorizzazione alla notificazione ex art. 151 cpc.

Il giudice, rilevato che la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari;

rilevato che la stessa ordinaria notificazione per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 cpc non appare idonea al raggiungimento dello scopo;

visto l'art. 151 cpc;

su istanza di parte;

prescrive che la notificazione del ricorso, del decreto e del presente verbale, da considerarsi esteso in calce al ricorso, sia eseguita ai "controinteressati" - mediante inserimento nell'apposita sezione del sito web ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per intero nella sezione atti di notifica 2023 del medesimo sito e del sito web ufficiale dell'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, oltre ad un elenco dei controinteressati (elenco nominativo con posizione in graduatoria limitatamente ai controinteressati dell'ambito concorsuale e territoriale specifici rilevanti) atti da permanere fino all'esito del giudizio di primo grado.

Dispone la notificazione anche in forma ordinaria nei confronti di Matilde Consalvo, Maria Cristina Costanzo, Benedetto Lo Piccolo, Giuseppe Oliveri, autorizzando l'Amministrazione convenuta a fornire entro il 7/6/2023 i dati anagrafici e di residenza in suo possesso, a mezzo deposito telematico.

Il giudice fissa nuova udienza di comparizione delle parti al **19/7/2023** ore 10:30, con facoltà da remoto, onerando parte



ricorrente dell'integrazione del contraddittorio nel rispetto del termine a difesa.

Parte ricorrente chiede a fronte della difesa avversaria di argomentare e produrre documenti.

L'Amministrazione scolastica sin d'ora manifesta la propria opposizione per irritualità della produzione.

Il giudice differisce ogni provvedimento anche al riguardo alla regolarizzazione del contraddittorio.

Il giudice Delio Cammarosano

